



**TRIBUNALE DI MONZA**

**Quarta Sezione**

**RGNC [REDACTED]/2020**

**DECRETO DI ATTRIBUZIONE DEI POTERI**

**IL GIUDICE TUTELARE**

visto il proprio decreto in pari data con il quale [REDACTED] Maria Carla nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED] 1 è stata nominata ADS a tempo indeterminato di [REDACTED] Anna Maria nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] [REDACTED] attualmente ospite presso la RSA [REDACTED]

ritenuto che debbano definirsi i poteri da conferire all'amministratore e impartirsi le necessarie disposizioni circa l'esercizio della amministrazione;

visto l'art. 405, comma 5, n. 3, 4, 5, 6, c.c.;

P Q M

Così dispone:

- I. L'amministratore di sostegno, in via sostitutiva della persona beneficiaria, e senza ulteriore autorizzazione del giudice potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare potrà:
  - Acquistare beni e servizi per necessità quotidiane e uso personale del beneficiario;
  - Effettuare pagamenti di badanti e collaboratrici familiari, case di cura, terapie; concludere e disdire i relativi contratti;
  - Effettuare pagamenti di canoni di locazione o di leasing, spese per piccola manutenzione degli immobili e veicoli in proprietà o in uso al beneficiario, nonché pagamenti di utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefonia fissa), in ogni caso nei limiti delle quote a lui spettanti; concludere e disdire i relativi contratti di utenza;
  - Effettuare pagamenti di spese condominiali ordinarie e straordinarie, queste ultime se deliberate dall'assemblea e previa verifica della correttezza dei criteri di ripartizione;
  - Effettuare pagamenti di imposte e tasse di qualsiasi natura, ivi compresi contributi assicurativi e previdenziali; redigere e presentare ogni necessaria dichiarazione fiscale o amministrativa; chiedere rimborsi e sgravi se dovuti;
  - Concludere e disdire contratti di locazione di immobili, per la durata minima di legge e in ogni caso di durata non superiore a nove anni; riscuotere i canoni e gli oneri accessori; compiere le necessarie pratiche ad essi inerenti o consequenziali presso enti o uffici pubblici;
  - Riscuotere i redditi del beneficiario -con esclusione dei capitali- per retribuzioni, pensioni, indennità periodiche di qualsiasi genere, mediante accredito in banca sul conto corrente del beneficiario; se non ancora in atto il versamento su banca, l'amministratore effettuerà le necessarie pratiche per ottenere tale risultato e nelle more, e sino a definizione dei procedimenti necessari, potrà incassare in contanti o assegno, versando immediatamente sul conto quanto incassato;
  - Dare corso ad eventuali procedimenti amministrativi per il riconoscimento di ulteriori assegni pensionistici e contributi assistenziali da parte di enti pubblici o privati;



- Provvedere a tutte le incombenze relative alla cura personale e sanitaria della persona beneficiaria; gestire rapporti con Servizi, Enti pubblici o privati, Case di cura e istituzioni, CPS, SERT, NOA anche per progetti di terapia;
- Gestire i rapporti con le banche, con facoltà di richiedere ed approvare gli estratti conto periodici, anche con riferimento al conto titoli, se esistente; cambiare l'istituto di credito di riferimento purché senza oneri e a condizioni non deteriori; disporre il pagamento con domiciliazione permanente di bollette ed altri oneri periodici; effettuare bonifici e emettere assegni nominativi non trasferibili; effettuare prelievi tramite bancomat o sportello; dette operazioni potranno essere effettuate nell'ambito del limite di spesa sopra indicato al punto I; effettuare operazioni di deposito per contanti o assegni; pagare eventuali canoni per cassette di sicurezza; reinvestire titoli giunti alla loro naturale scadenza –esclusa invece ogni forma di svincolo anticipato, salva futura ed autonoma autorizzazione del giudice- in titoli dello Stato;
- Effettuare pagamenti di mutui, rate di finanziamento e obbligazioni pregresse ancora inadempite, queste ultime se relative alle causali di cui sopra;

## II.

L'amministratore di sostegno in via sostitutiva del beneficiario, ma solo previa autonoma e successiva autorizzazione del giudice, potrà compiere i seguenti atti: alienare o acquistare beni ovvero assumere obbligazioni, salvo i casi indicati al punto I; riscuotere capitali; accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; concludere contratti di locazione di immobili, se di durata superiore ai limiti minimi di legge; recedere da contratti di locazione in corso, sia come conduttore che come locatore; promuovere giudizi civili e penali o ricorsi fiscali; costituire ipoteche o consentire alla loro cancellazione; costituire pegni o autorizzarne lo svincolo; fare compromessi e transazioni o accettare concordati;

## III.

Esula dai compiti dell'amministratore di sostegno disporre l'inserimento del beneficiario, contro la sua volontà, in strutture di qualsiasi genere; disporre trattamenti sanitari contro la volontà del beneficiario; è altresì vietato, sia all'amministratore che alla persona beneficiaria, contrarre matrimonio, fare testamento, donazioni, riconoscere figli naturali, effettuare adozioni e compiere ogni altro atto cd. *personalissimo*;

L'Amministratore di sostegno depositerà entro il mese di settembre di ogni anno rendiconto dell'attività svolta utilizzando il modulo reperibile in cancelleria, allegando gli estratti del conto corrente e del conto titoli nonché i documenti giustificativi (fatture, ricevute cc.) delle spese effettuate per contanti se superiori a euro 200;

Autorizza apertura di un conto corrente sia bancario che postale.

Fissa un tetto di spesa annuale massima pari ad Euro 28.000,00.

Autorizza l'ADS ad attivare e operare mediante home banking su tutti i conti intestati alla persona beneficiaria

Monza 10/09/2020

Il G..T.

Dr. Andrea Turconi

